



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

Supporto alla realizzazione di  
**PIANI INTEGRATI di SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (PISUS)**  
**COMPETITIVITA' PMI**

Interventi volti a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle **PMI** e loro consorzi, appartenenti ai settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese

## **BANDO “C” PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI**

### **Art. I - OBIETTIVI E RISORSE**

1. Il presente bando disciplina l'accesso ai contributi previsti per le Piccole Medie Imprese (PMI) approvato con DGR1047/2011 e s.m.i., finalizzato alla realizzazione di un Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), così come definito dalla Legge Regionale n. 7/2008. I contributi sono pertanto finalizzati alla realizzazione di interventi volti ad aumentare l'attrattività del territorio urbano, stimolandone lo sviluppo, attraverso un efficiente ed efficace utilizzo delle sue risorse.
2. Il presente bando rientra nelle specifiche attività previste in capo al Comune di Trieste, quale Organismo Intermedio del contributo regionale per l'iniziativa denominata “**PISUS - COMPETITIVITA' PMI**”, volta a rilanciare il centro città, valorizzandone, oltre all'indubbia rilevanza storica e culturale, anche il ruolo emporiale.

3. Le risorse messe a disposizione dal presente bando sono pari ad euro **1.200.000,00**.
4. verranno formate n. 2 diverse graduatorie:
  - α) alla prima concorreranno tutti i progetti la cui spesa ammissibile sia compresa tra i 25.000,00 euro e i 60.000,00 euro;
  - β) alla seconda concorreranno tutti i progetti la cui spesa ammissibile sia compresa tra i 60.000,01 euro e i 125.000,00 euro.

## **Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO**

Sono soggetti beneficiari dei contributi per gli investimenti i soggetti di seguito elencati:

1. le PMI dei settori dell'artigianato artistico tradizionale e dell'abbigliamento, del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese;
2. i consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese di cui alla lettera a)  
I soggetti di cui sopra, devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti alla data di presentazione della domanda di ammissione e iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
  - b) avere sede o almeno un'unità operativa nell'area PISUS come definita nell'allegato A), secondo quanto risultante dalla visura camerale oppure produrre idonea attestazione, nella domanda di ammissione da parte di un'impresa del territorio regionale, dell'impegno ad operare nell'area PISUS, tramite avvio di una nuova attività, trasferimento o apertura di una sede operativa;
  - c) possedere un'attività codificata dai codici ATECO allegati B) e C) , risultante da visura camerale e/o attestata dall'impresa nella domanda di ammissione ;
  - d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria

## **Art. 3 – INIZIATIVE FINANZIABILI**

1. Le **macro-iniziativa finanziabili**, intese come interventi in grado di incidere, anche e soprattutto attraverso un incremento dei flussi turistici, sul contesto sociale ed economico localizzato nell'area PISUS, e che prevedano manutenzioni, restauri, ristrutturazioni edilizie, ampliamento della sede, degli spazi produttivi o espositivi anche con acquisizione dei relativi arredi e attrezzature destinabili anche a “dehors” **sono**:
  - a) **nuovo insediamento in un immobile preesistente in area PISUS mediante** :
    - a1) **avvio di una nuova attività** ;
    - a2) **trasferimento o apertura di una sede operativa**, di una impresa preesistente sul territorio regionale

- b) **miglioramento e/o ammodernamento** di un'attività già insediata nell'area PISUS, con riferimento ad uno dei seguenti ambiti:
- b1) miglioramento della attrattività dell'impresa;
  - b2) miglioramento dell'immagine e della visibilità dell'impresa;
  - b3) miglioramento dell'accessibilità in un'ottica di attrazione turistica;
  - b4) miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività d'impresa.
2. Ciascuna domanda di ammissione al contributo può interessare più ambiti di intervento.
3. Non possono essere presentate domande per progetti che riguardano sale gioco che non rispettano la distanza minima di cinquecento metri dai luoghi sensibili, ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 14/02/2014 e della Delibera di Giunta Regionale n. 2332 del 5/12/2014.

#### **ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI - AMMONTARE ED INTENSITA' DEL CONTRIBUTO**

1. L'intensità massima del contributo concedibile è pari all'80% della spesa ammissibile.
2. Le spese ammissibili sono le seguenti:
- a) opere edili e impianti nella misura massima di 80.000,00 euro;
  - b) acquisizione di beni nella misura del 80% della voce di cui al punto 2.a) e, comunque, nella misura massima di 64.000,00 euro, compresi la cartellonistica e il materiale informativo per la pubblicizzazione dell'aiuto finanziario nella misura massima di 500,00 euro per singolo intervento;
  - c) acquisizione di servizi nella misura del 50% della voce di cui al punto 2.a) e, comunque, nella misura massima di 10.000,00 euro;
  - d) spese di progettazione, direzione lavori e collaudi nella misura massima del 10% della voce di spesa di cui al punto 2.a);
  - e) spese per atti notarili ed imposta di registro strettamente inerenti all'intervento e diverse da quelle previste nel quadro economico per le spese ammissibili relative a opere e lavori nella misura massima di 1.000,00 euro;
  - f) IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7 del DPR 196/2008 <sup>1</sup>;
  - g) spese per garanzie bancarie, assicurative, fideiussorie o fornite da altri istituti finanziari strettamente inerenti all'intervento e nella misura massima di 1.000,00 euro.
3. Il contributo minimo concedibile è pari a 20.000,00 euro mentre quello massimo è pari a 100.000,00 euro.

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione, al Comune di Trieste, della domanda di ammissione al contributo.

---

<sup>1</sup> Testo dell'articolo 7 del D.P.R.3 ottobre 2008, n.196: "Art. 7. Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse:

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.  
2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1. 3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione. 4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Le risorse messe a disposizione dal presente bando sono pari ad € 1.200.000,00, (unmilione duecentomila euro) in grado di attivare un investimento minimo pari ad euro 1.500.000,00.

Non saranno prese in considerazione le domande la cui spesa ammissibile sia inferiore ad importo di 25.000,00 euro.

Il contributo concesso è a fondo perduto.

## **ART. 5 – CONTRIBUTI ALLE IMPRESE IN REGIME DE MINIMIS**

1. Gli incentivi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L352 del 24 dicembre 2013
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento i settori di attività e le tipologie di aiuto così come individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione Europea.
3. ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 :
  - a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento, ad una medesima “impresa unica” non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
  - b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del predetto regolamento, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. Sono escluse dai contributi di cui al presente bando le imprese in difficoltà.
5. I contributi concessi non sono cumulabili con altri incentivi, compresi aiuti di Stato e incentivi *de minimis*, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

## **ART. 6 – SPESE NON AMMISSIBILI**

Ai fini del presente bando **non sono considerate ammissibili** le spese diverse da quelle previste dall'articolo 4 e comunque non sono ammissibili le seguenti spese:

1. acquisto di beni immobili (terreni ed edifici);
2. lavori in economia, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), punto n. 3, DPR 207/2010 (allacciamenti ai pubblici servizi);
3. acquisto di materiale usato;

4. spese di gestione ordinaria e funzionamento;
5. spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure);
6. spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
7. spese rientranti nell'ambito del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della Legge Regionale n. 7/2000;
8. spese per materiale di consumo.

## **ART.7 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda di ammissione redatta in formato pdf/a utilizzando esclusivamente il modulo liberamente scaricabile dal sito della Rete Civica (<http://www.retecivica.trieste.it>) - Bandi e concorsi - e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive esclusivamente mediante invio PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo [suap.trieste@certgov.fvg.it](mailto:suap.trieste@certgov.fvg.it) entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.

La trasmissione effettuata con qualsiasi metodo diverso dalla PEC comporterà la pronuncia di irricevibilità della documentazione trasmessa.

Le domande pervenute dovranno essere in regola con l'imposta di bollo.

La data di spedizione della domanda è comprovata dal certificato di invio (di cui – in caso di contestazione – l'Ufficio potrà richiedere copia)

Analogamente, qualsiasi singola dichiarazione o documentazione allegata alla domanda dovrà essere redatta in formato pdf/a e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

2. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte della PMI o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. La PMI dovrà comunicare entro 10 giorni l'eventuale variazione di indirizzo, inviandola tramite posta elettronica certificata, P.E.C., all'indirizzo [suap.trieste@certgov.fvg.it](mailto:suap.trieste@certgov.fvg.it) .
4. Le domande inoltrate tramite posta elettronica ordinaria (non certificata) o le domande inoltrate da un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello dell'impresa istante saranno dichiarate irricevibili, e dell'irricevibilità sarà data opportuna comunicazione.
5. La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, senza omettere alcuna delle dichiarazioni in essa contenute.
6. Ogni PMI potrà presentare una sola domanda di ammissione a pena dell'esclusione di tutte le domande presentate in difformità alla presente disposizione.
7. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi degli artt. 43 e 46 del citato D.P.R. 445/2000 .

8. L'Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione.
9. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal richiedente, viene pronunciata immediatamente la decadenza dalla partecipazione alla procedura pubblica (art. 75 del citato D.P.R.).
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali indicati nella domanda di ammissione saranno raccolti presso il Comune di Trieste – Area Innovazione e Sviluppo Economico e saranno oggetto di trattamento per finalità relative al pubblico avviso e per l'eventuale concessione della contribuzione. Il trattamento dei predetti dati avviene mediante strumenti manuali ed informatici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico del Comune di Trieste.
11. Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ai fini della valutazione della domanda di ammissione.
12. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per fini istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e non è soggetto alla richiesta del preventivo consenso da parte dell'interessato.
13. Il richiedente gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

## **ART. 8 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

1. La domanda di ammissione al contributo dovrà rispondere ai seguenti requisiti :
  - a) correttezza e completezza formale della proposta presentata
  - b) possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2)
  - c) conformità ai requisiti oggettivi dell'iniziativa di cui all'art. 3
2. Le domande prive dei sopra menzionati requisiti sono dichiarate inammissibili.

## **ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande presentate saranno istruite dagli Uffici e valutate da apposita Commissione che verrà nominata con specifico provvedimento e sarà composta da soggetti esperti in materia.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Comune ne darà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di **dieci giorni** per provvedere alla regolarizzazione ed integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di **cinque giorni**, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La domanda verrà **esclusa** nel caso in cui il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
3. Nel caso in cui non risulti il possesso di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8 commi b) e c) del presente bando il Comune invierà al richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Nel caso in cui non pervengano le osservazioni nel termine assegnato oppure queste ultime vengano valutate non accoglibili dalla Commissione verrà disposta l'esclusione del richiedente dandone comunicazione all'interessato.

**Si precisa che il presente Bando, vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. nei confronti di tutte le imprese che presenteranno domanda.**

## **ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Le domande di contributo in regola con i requisiti di ammissibilità elencati all'art. 8 del presente bando sono valutate, ai fini della formazione delle due graduatorie, applicando i seguenti criteri

- a) investimento effettuato: fino a 40 punti. Ai fini delle graduatorie i punti verranno attribuiti in misura delle spese ammissibili dell'investimento complessivo proposto rispetto ai limiti indicati :

### **GRADUATORIA N. 1**

- spesa ammissibile pari a 25.000,00 euro : punti 0
  - spesa ammissibile pari a 60.000,00 euro : punti 40
- ( tra i sopraindicati limiti i punti verranno assegnati proporzionalmente)

### **GRADUATORIA N. 2**

- spesa ammissibile pari a 60.000,01 euro : punti 0
  - spesa ammissibile pari o superiori a 125.000,00 euro : punti 40
- ( tra i sopraindicati limiti i punti verranno assegnati proporzionalmente)

Qualora i progetti presentati appartenenti ad una delle due graduatorie non esaurissero i contributi concedibili, l'importo rimanente potrà venir destinato all'altra graduatoria.

- b) caratteristiche qualificanti dell'intervento fino a 30 punti

L'attribuzione del punteggio tra 0 e 30 punti avverrà proporzionalmente, rispetto i limiti sotto indicati, in base alla percentuale della spesa ammissibile per opere edili ed impianti

destinata ad interventi che prevedano abbattimenti di barriere architettoniche e/o interventi che prevedano riqualificazione energetica:

- **percentuale** della spesa ammissibile per opere edili ed impianti **destinata** ad interventi che prevedano abbattimenti di barriere architettoniche e/o interventi che prevedano riqualificazione energetica pari a 0% : punti 0
- **percentuale** della spesa ammissibile per opere edili ed impianti **destinata** ad interventi che prevedano abbattimenti di barriere architettoniche e/o interventi che prevedano riqualificazione energetica pari al 100% :punti 30

Per il calcolo della percentuale si considererà la somma delle spese ammissibili destinate ad abbattimenti di barriere architettoniche o interventi che prevedano riqualificazione energetica secondo la formula seguente:

- SA** spesa ammissibile complessiva per per opere edili ed impianti della domanda in esame
- SAB** spesa ammissibile, all'interno di SA, destinata ad abbattimenti di barriere architettoniche della domanda in esame
- SAE** spesa ammissibile, all'interno di SA, riqualificazione energetica della domanda in esame
- P** punteggio da attribuire alla domanda per le caratteristiche qualificanti

$$P = (SAB+SAE)/SA \times 30$$

c) caratteristiche dell'impresa: (in caso di aggregazione le caratteristiche previste ai punti c1), c2) e c3) si intendono possedute nel caso che almeno 1 delle imprese costituenti l'aggregazione ne sia in possesso ) : 30 punti;

- c1) imprese neo costituite (fino ad 1 anno dalla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo): 15 punti;
- c2) imprese femminili : 5 punti  
Per impresa femminile s'intende:  
  
Per impresa femminile s'intende: l  
- l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero  
- l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne  
- l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci,  
- la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e  
- la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società
- c3) imprese giovanili: 5 punti  
Per impresa giovanile si intende:  
- l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani (età compresa tra i 18 e i 29 anni) oppure  
- l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani,  
- l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, ( la cui età non superi trentacinque anni);  
- nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane)  
- la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane  
- la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;



- c4) imprese che appartengono ad un'aggregazione formalizzata nel Comune di Trieste con riguardo al numero delle imprese aggregate: 5 punti (2 imprese: 2 punti; 3 imprese 4 punti; più di 3 imprese : 5 punti).

A parità di punteggio verrà data priorità, nell'ordine

- all'investimento più elevato in termini di impegno finanziario;
- all'ordine cronologico di presentazione della domanda

Le domande ed i relativi interventi ammissibili saranno finanziati secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse messe a bando, tenuto conto dei valori minimo e massimo del contributo concedibile.

Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare interamente un progetto e sia disposta la concessione di parte degli interventi che lo compongono, il contributo dovrà comunque essere in grado di coprire interamente i costi di una fase o lotto.

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Trieste [www.retecivica.trieste.it](http://www.retecivica.trieste.it). e ne verrà data comunicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale e sarà informata la SRA.

In caso di rinuncia al contributo da parte di una delle PMI beneficiarie, i fondi disponibili verranno assegnati al progetto immediatamente successivo in graduatoria sino all'esaurimento delle risorse.

Il Comune di Trieste comunicherà - **a mezzo pec** - alle PMI beneficiarie, l'assegnazione del contributo, inviando contestualmente gli atti di concessione dei benefici economici.

## **ART. 11 - AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DEI SINGOLI INTERVENTI REALIZZATI DALLE PMI BENEFICIARIE**

1. Per quanto concerne l'avvio, la durata e la conclusione dei singoli interventi realizzati dalle PMI beneficiarie sono previste le seguenti modalità:
  - a) per "**avvio**" degli interventi si intende:
    - se lavori edilizi: la data di avvio del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di rilascio del permesso di costruire o la data di inizio lavori contenuti nella segnalazione certificata di inizio attività o la data della comunicazione preventiva nel caso di interventi di edilizia libera;
    - se acquisizioni di beni e servizi: la data della prima fattura.
  - b) per "**conclusione**" degli interventi realizzati si intende:
    - se lavori edilizi: la data dell'ultima fattura;
    - se acquisizioni di beni e servizi: la data dell'ultima fattura.
2. Le date di avvio di cui al comma 1, lettera a), devono aver luogo entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione di contributo da parte del Comune di Trieste.

3. Le date di conclusione di cui alla lettera b) del comma 1 devono aver luogo entro 22 mesi dalle date di avvio di cui alla lettera a) del comma 1.
4. Le variazioni che comportino una rendicontazione dell'intervento in misura inferiore all'80% di quanto previsto dal quadro economico dell'intervento, determineranno la revoca dell'intero contributo concesso per l'intervento medesimo.
5. Le variazioni ai singoli interventi non possono determinare in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.
6. Non sono ammissibili variazioni ai singoli interventi ammessi a finanziamento, non imputabili a causa di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che:
  - a) modifichino sostanzialmente obiettivi o finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi;
  - b) comportino una riduzione del punteggio dell'intervento tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo intervento non finanziato per carenza di risorse.

## **ART. 12 – ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. la Commissione sulla base dell'istruttoria svolta dagli Uffici valuterà le domande di partecipazione al contributo e formerà apposita graduatoria che verrà approvata dalla Giunta Comunale, e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trieste e per estratto sul BUR.
2. I partecipanti utilmente collocati in graduatoria che debbano formalizzare l'aggregazione ai sensi del successivo articolo 19 dovranno costituire l'ATI e trasmetterne l'atto costitutivo tramite PEC al Comune di Trieste **tassativamente entro trenta giorni** dalla pubblicazione della graduatoria **a pena di decadenza**.
3. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del bando, l'ufficio competente invierà gli atti di concessione a favore delle PMI beneficiarie e procederà con l'erogazione del contributo.
4. Il contributo sarà erogato alle PMI beneficiarie con le seguenti modalità:
  - a) erogazione in via anticipata sino al 60% del contributo concesso, indifferentemente dal termine della conclusione dell'intervento dichiarato dal beneficiario;
  - b) erogazione in via anticipata sino al 70% del contributo concesso a fronte dell'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario di concludere e rendicontare al Comune di Trieste l'intervento ammesso a finanziamento, entro 20 mesi dalla data di concessione del contributo;
  - c) erogazione in via anticipata sino all'80% del contributo concesso a fronte dell'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario di concludere e rendicontare al Comune di Trieste l'intervento ammesso a finanziamento, entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo;
  - d) erogazione del saldo del contributo, a fronte della presentazione della rendicontazione finale di spesa del singolo intervento.
5. Il mancato rispetto dei termini previsti per la rendicontazione di cui al comma 4, lettere b) e c), incluse le eventuali proroghe concesse, comporta inderogabilmente una riduzione del contributo concesso in misura pari al 10 % del contributo medesimo.

6. L'erogazione in via anticipata del contributo, potrà essere disposta previo accertamento dell'effettivo inizio dell'intervento, e previa presentazione al Comune di Trieste da parte delle PMI beneficiarie di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da anticipare, maggiorata degli eventuali interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 39 della Legge regionale n. 7/2000 valida per tutta la durata dell'intervento fino alla approvazione da parte del Comune di Trieste della rendicontazione finale.
7. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca totale o di rideterminazione del contributo stesso.
8. Qualora il beneficiario non provveda nei termini fissati alla restituzione di quanto dovuto a seguito di revoca o rideterminazione del contributo il Comune di Trieste procederà all'escussione della polizza fideiussoria o altra garanzia fino all'ammontare dell'importo dovuto.

### **ART. 13 – PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI SINGOLI BENEFICIARI**

1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, le PMI beneficiarie presentano la rendicontazione finale di spesa al Comune di Trieste entro i 3 mesi successivi alla data di conclusione dell'ultimo intervento di propria competenza, fissata nell'atto di concessione. Può essere concessa una sola proroga per la conclusione dell'ultimo intervento, per un periodo massimo di 3 mesi.
2. Il Comune di Trieste si riserva - d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di Gestione della Regione in casi eccezionali e per eventuali esigenze di rendicontazione , di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1.
3. Per la rendicontazione finale di spesa le PMI beneficiarie presentano:
  - a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti per ogni intervento di competenza;
  - b) l'evidenza delle spese sostenute per ogni intervento di competenza, in forma riepilogativa, in modalità elettronica, come verrà indicato nel singolo atto di concessione , e in forma dettagliata, supportata da idonea documentazione di spesa in originale, qualora non già presentata;
  - c) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 14 (stabilità degli interventi).
  - d) idonea documentazione attestante l'avvio dell'esercizio, come da apposita indicazione contenuta nella determinazione di assegnazione di contributo.
4. Le spese sostenute dalle PMI beneficiarie devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, contenenti il dettaglio delle spese sostenute con riferimento a ciascuna tipologia di intervento. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti al beneficiario, debitamente annullati dal Comune di Trieste, a conclusione del procedimento. I pagamenti sostenuti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario.

5. Le PMI beneficiarie provano l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione attestante l'esecuzione di bonifici:
  - a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
  - b) copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).
6. Entro il termine fissato nell'atto di concessione, le PMI beneficiarie devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, pena l'inammissibilità delle stesse.
7. Nel caso del mancato rispetto del termine massimo di rendicontazione, il Comune, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia, può procedere alla revoca del contributo concesso.

#### **14 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

I beneficiari sono tenuti a:

- a) mantenere la stabilità degli interventi
- b) mantenere, i requisiti soggettivi ed oggettivi per i 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento
- c) inviare al Comune le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, resa dalle PMI ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante il mantenimento della stabilità degli interventi ai sensi del successivo articolo 15;
- d) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al PISUS e ai singoli interventi, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti dovranno essere conservati - in originale o in copia conforme all'originale - nei successivi 5 anni dalla riscossione del saldo del contributo, ai fini dei controlli di tutte le autorità competenti,
- e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- f) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio;
- g) inviare, la documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione dell'intervento;
- h) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nei regolamenti comunitari;
- i) rispettare le politiche comunitarie trasversali, in particolare quelle relative alla tutela ambientale e alle pari opportunità;
- j) rispettare la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato tra cui, in particolare, il regolamento (CE) 1407/2013 (de minimis);
- k) rispettare la tempistica per l'avvio, realizzazione, conclusione e rendicontazione degli interventi prevista nel bando e nel decreto di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe;
- L)** nel caso che il contributo sia stato chiesto per l'avvio di una nuova attività d'impresa nell'area PISUS l'apertura dell'unità operativa ( ex novo o per trasferimento) deve avvenire entro 60 giorni dalla fine del progetto.

## **ART. 15 – STABILITÀ DEGLI INTERVENTI**

1. Ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i., le PMI beneficiarie sono tenute al rispetto dell'obbligo di stabilità degli interventi nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali:
  - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
  - b) risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.
2. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di stabilità degli interventi di cui ai commi 1 e 4, le PMI beneficiarie sono tenute a presentare al Comune di Trieste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione finale e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, il Comune di Trieste procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
4. Le PMI beneficiarie sono soggette ad un vincolo di destinazione sia soggettivo che oggettivo:
  - a) il vincolo soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della piena proprietà o disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al comma 1 (5 anni);
  - b) il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo per le finalità progettuali e del bando.
5. Costituisce violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare, la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inadatti all'uso possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione al Comune. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti.
6. L'inosservanza dell'obbligo di stabilità degli interventi, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui agli articoli 49 e segg. della legge regionale 7/2000.

## **ART. 16 – OPERAZIONI STRAORDINARIE PER LE PMI**

1. In caso di variazioni soggettive delle PMI beneficiarie del presente bando, a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa che dovessero

intervenire tra la presentazione della domanda di ammissione al contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità degli interventi cui all'articolo 14, le agevolazioni possono essere trasferite ad una PMI subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, la PMI interessata presenta entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:
  - a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;
  - b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico della PMI beneficiaria;
  - c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.
3. Alla domanda di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi.
4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, il Comune di Trieste avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, il Comune espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

## **ART. 17 – CONTROLLI E VERIFICHE TECNICHE**

Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico delle PMI beneficiarie, il Comune di Trieste, la Regione FVG e le altre Autorità del Programma possono disporre controlli e verifiche ai fini del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché in adempimento al protocollo di intesa intercorso tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comando regionale FVG della Guardia di Finanza del 10 dicembre 2009.

## **ART. 18 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia della PMI beneficiaria, oppure per inadempimento della PMI beneficiaria, rilevabile qualora:
  - a) non siano stati rispettati gli obblighi di stabilità degli interventi di cui all'articolo 15;

- b) si rilevi che l'intervento realizzato si discosti significativamente dall'intervento ammesso in origine a contributo;
  - c) non siano mantenuti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 15, comma 4.
2. Il Comune di Trieste, sentita la Regione FVG, può procedere alla revoca del contributo concesso in caso di mancata presentazione della rendicontazione finale entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del beneficio.
  3. Costituisce ulteriore caso di revoca il mancato adempimento delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio entro il termine fissato dal Comune.
  4. Fermo restando quanto previsto all'art. 11 comma 4, il verificarsi delle seguenti condizioni comporta la riduzione del contributo concesso nelle misure di seguito riportate:
    - a) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche regolarmente comunicate ed approvate al progetto iniziale;
    - b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.
  5. Il Comune comunica tempestivamente alle PMI beneficiarie interessate l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e segg. della Legge regionale 7/2000.
  6. Le risorse finanziarie derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni, non soggette a procedure di recupero in corso, rimangono nella disponibilità del Comune di Trieste ai soli fini dello scorrimento della graduatoria e fino ad avvenuto esaurimento della stessa.
  7. Non è ammissibile la variazione dell'intervento che comporti il trasferimento dell'intervento stesso in una località non ricompresa nell'area PISUS così come delimitata nell'allegato "A" del presente bando, pena la revoca del contributo concesso.

#### **Art. 19 - AGGREGAZIONI DI IMPRESE**

1. Ai sensi del presente bando e con particolare riferimento all'art. 9 le aggregazioni di imprese formalizzate nel Comune di Trieste si intendono costituite tramite lo strumento dell'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art 37 del [D.Lgs. 163/2006 - C.Contratti] nonché le norme del C.C. in materia di mandato.
2. Ai fini della partecipazione la domanda viene formulata dalla Capogruppo mandataria allegando l'atto costitutivo; nel caso in cui l'ATI non sia costituita al momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo l'impresa mandataria della costituenda ATI dovrà allegare la dichiarazione di impegno a costituire l'ATI da parte di tutte le imprese mandanti. In ogni caso la costituzione dovrà avvenire entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 12 .
3. I requisiti soggettivi di cui all'art. 2 devono essere posseduti da tutti i soggetti costituenti l'ATI al momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo e vanno mantenuti per tutta la durata prevista dagli obblighi di stabilità di all'art 15.
4. Tutti gli obblighi del presente bando in capo al soggetto beneficiario sono riferiti alla capogruppo mandataria dell'ATI tranne quelli relativi alla stabilità dell'intervento che rimangono in capo a tutti i soggetti costituenti l'ATI parimenti ai vincoli di cui all'art 15.

- 5 L'ATI dovrà essere mantenuta per tutta la durata degli obblighi di stabilità di cui all'art 15.
6. La partecipazione di un soggetto ad una ATI che formuli domanda di ammissione al presente bando esclude la possibilità dello stesso soggetto di partecipare ad altre ATI che formulino domanda di ammissione o di presentare domanda in forma individuale. La violazione del presente comma comporterà **l'esclusione di tutte le domande presentate**.

## **ART. 20 - DISPOSIZIONE DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate dalla DGR 1047/2011, nonché alla Legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione, ad eccezione del rinvio al DPR n. 0329/Pres./2007.

## **ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI**

Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di revocare, sospendere, rinviare o non procedere alla concessione del contributo in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Responsabile del procedimento e il Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico del Comune di Trieste.

Ulteriori richieste di informazioni sul presente avviso possono essere inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica [pisus\\_bando\\_c@comune.trieste.it](mailto:pisus_bando_c@comune.trieste.it)

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione scadono il 45° giorno dalla data di pubblicazione sul BUR . La graduatoria verrà pubblicata sulla pagina della Rete Civica – SEZIONE BANDI, al quale si rimanda per ogni aggiornamento in materia .